

31.1.2024

A9-0014/212

Emendamento 212

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi
a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) I popoli europei, come tutti gli esseri viventi, dipendono dall'accesso a un'alimentazione sana per mantenersi in salute. Il diritto all'informazione dei consumatori garantisce a tutti la possibilità di essere informati sulla qualità dei prodotti acquistati, conformemente all'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La tracciabilità e l'etichettatura degli alimenti, in particolare le piante NGT, sono pertanto necessarie lungo l'intera catena di produzione e distribuzione per garantire il rispetto di tale principio.

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/213

Emendamento 213

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne le informazioni necessarie a dimostrare che una pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1, per quanto riguarda la preparazione e la presentazione della notifica per tale determinazione e per quanto concerne la metodologia e gli obblighi di informazione per le valutazioni del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 e degli alimenti NGT e dei mangimi NGT, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁵.

soppresso

⁵⁵ ***Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).***

Emendamento 214**Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi**

a nome del gruppo The Left

Relazione**A9-0014/2024****Jessica Polfjärd**

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento**Considerando 46***Testo della Commissione**Emendamento*

(46) La Commissione dovrebbe raccogliere periodicamente informazioni al fine di valutare l'efficacia della legislazione per quanto riguarda **lo sviluppo e la disponibilità** sul mercato di piante NGT e di prodotti NGT in grado di **contribuire** agli obiettivi del Green Deal e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché al fine di fornire elementi per la valutazione della legislazione. È stata individuata un'ampia serie di indicatori⁵⁶ che la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente. Gli indicatori dovrebbero sostenere il monitoraggio dei rischi potenziali per la salute o l'ambiente delle piante NGT di categoria 2 e dei relativi prodotti NGT, dell'impatto delle piante NGT sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché dell'incidenza sull'agricoltura biologica e sull'accettazione dei prodotti NGT da parte dei consumatori. Una prima relazione di monitoraggio dovrebbe essere presentata tre anni dopo la notifica/autorizzazione dei primi prodotti, al fine di garantire che siano disponibili dati sufficienti dopo la piena attuazione della nuova legislazione, e successivamente a intervalli regolari. La Commissione dovrebbe effettuare una

(46) La Commissione dovrebbe raccogliere periodicamente informazioni al fine di valutare l'efficacia della legislazione per quanto riguarda **il divieto di immissione** sul mercato di piante NGT e di prodotti NGT in grado di **nuocere** agli obiettivi del Green Deal e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché al fine di fornire elementi per la valutazione della legislazione. È stata individuata un'ampia serie di indicatori⁵⁶ che la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente. Gli indicatori dovrebbero sostenere il monitoraggio dei rischi potenziali per la salute o l'ambiente delle piante NGT di categoria 2 e dei relativi prodotti NGT, dell'impatto delle piante NGT sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché dell'incidenza sull'agricoltura biologica e sull'accettazione dei prodotti NGT da parte dei consumatori. Una prima relazione di monitoraggio dovrebbe essere presentata tre anni dopo la notifica/autorizzazione dei primi prodotti, al fine di garantire che siano disponibili dati sufficienti dopo la piena attuazione della nuova legislazione, e successivamente a intervalli regolari. La Commissione dovrebbe effettuare una

valutazione del presente regolamento due anni dopo la pubblicazione della prima relazione di monitoraggio, in modo che si concretizzino pienamente gli effetti dei primi prodotti oggetto di verifica o autorizzazione.

⁵⁶ SWD (2023) 412.

valutazione del presente regolamento due anni dopo la pubblicazione della prima relazione di monitoraggio, in modo che si concretizzino pienamente gli effetti dei primi prodotti oggetto di verifica o autorizzazione.

⁵⁶ SWD (2023) 412.

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/215

Emendamento 215

Marina Measure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Fatte salve altre prescrizioni del diritto dell'Unione, **una** pianta NGT può essere emessa deliberatamente nell'ambiente **per fini diversi dall'immissione in commercio** e **un** prodotto NGT può essere immesso in commercio **unicamente se:**

- 1) **la pianta è una pianta NGT di categoria 1; e a) è stata oggetto di una decisione che ne dichiara lo status a norma dell'articolo 6 o 7; oppure b) discende da una o più piante di cui alla lettera a); oppure**
- 2) **la pianta è una pianta NGT di categoria 2 ed è stata autorizzata conformemente al capo III.**

Emendamento

Fatte salve altre prescrizioni del diritto dell'Unione, **nessuna** pianta NGT può essere emessa deliberatamente nell'ambiente e **nessun** prodotto NGT può essere immesso in commercio.

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/216

Emendamento 216

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il primo rinnovo l'autorizzazione è valida per un periodo **illimitato**, salvo nel caso in cui la Commissione decida di rinnovare l'autorizzazione per un periodo **limitato**, per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

Emendamento

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, dopo il primo rinnovo l'autorizzazione è valida per un periodo **di tre anni**, salvo nel caso in cui la Commissione decida di rinnovare l'autorizzazione per un periodo **inferiore a tre anni**, per motivi giustificati basati sui risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del presente regolamento e sull'esperienza acquisita nell'uso, compresi i risultati del monitoraggio, se l'autorizzazione lo prevede.

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/217

Emendamento 217

Marina Mesure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di **cinque anni**. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di **un anno** a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di **un anno**. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. fr

31.1.2024

A9-0014/218

Emendamento 218

Marina Measure, Manon Aubry, Leila Chaibi

a nome del gruppo The Left

Relazione

A9-0014/2024

Jessica Polfjärd

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

(COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27

soppresso

Atti di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

a) le informazioni richieste per dimostrare che una pianta è una pianta NGT;

b) la preparazione e la presentazione delle richieste di verifica di cui agli articoli 6 e 7;

c) la metodologia e le prescrizioni in materia di informazione per la valutazione del rischio ambientale delle piante NGT di categoria 2 e le valutazioni di sicurezza degli alimenti e dei mangimi NGT di categoria 2, conformemente ai principi e ai criteri di cui all'allegato II;

d) l'applicazione degli articoli 14 e 19, comprese le norme relative alla preparazione e alla presentazione della notifica o della domanda;

e) le modalità adattate per conformarsi alle prescrizioni relative ai metodi analitici di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera l), e all'articolo 19, paragrafo 2.

Prima dell'adozione degli atti di esecuzione di cui alle lettere da a) a d), Commissione consulta l'Autorità. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la

AM\1295778IT.docx

PE756.833v01-00

*procedura di cui all'articolo 28, paragrafo
3.*

Or. fr